

[Home](https://www.gazzettaufficiale.it/home)

##  LEGGE 27 novembre 2020, n. 159

### Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182) [(GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/300/sg/pdf)

#### note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2020

####

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 Art. 1

 1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti

connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema

di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE)

2020/739 del 3 giugno 2020, e' convertito in legge con le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e' abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.

 3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e' abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 27 novembre 2020

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 Avvertenza:

 Il decreto-legge 7ottobre 2020, n. 125, e' stato pubblicato

 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 248 del 7

 ottobre 2020. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23

 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

 le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

 pubblicazione.

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

 conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

 Ufficiale alla pag. 26.

(Allegato)

 Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7

 OTTOBRE 2020, N. 125

 All'articolo 1:

 al comma 3, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente:

 «1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente:

 "16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27"»;

 al comma 3, lettera b), dopo il numero 6) e' inserito il

seguente:

 «6-bis) al numero 32, il primo periodo e' sostituito dal

seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al

termine dello stato di emergenza"»;

 al comma 3, lettera b), numero 8), capoverso 34-bis, dopo le

parole: «n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

 «4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Si procede, in

ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi

statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021".

 4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli

7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo

dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei

dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo

7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono

riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura

delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle

diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei

soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo

2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle

violazioni.

 4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "al 30 aprile 2021".

 4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre

di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31

dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021".

 4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta

municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi

dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da

effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del

Diparti-mento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze.

 4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata

sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e

l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti

pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione

di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga

una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole

ordinarie.

 4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine previsto

dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.

132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli

uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi

compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito al 31

dicembre 2020".

 4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore,

di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31

ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

 4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

 4-undecies. In considerazione della crescente diffusione

dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte di

cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo,

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato

delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale

per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonche' delle

proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente

articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2-bis, le parole da: "entro" fino a "presente

decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

 b) al comma 2-ter:

 1) alla lettera a), dopo le parole: "diciotto mesi" sono

aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici

mesi";

 2) alla lettera e), dopo le parole: "definizione di perimetri"

sono inserite le seguenti: "e limiti";

 c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le

seguenti:

 "a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa a

sperimentazione;

 a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga";

 d) al comma 2-quinquies, le parole: "al comma 2-ter" sono

sostituite dalle seguenti: "ai commi 2-ter e 2-quater";

 e) al comma 2-sexies, le parole da: "ciascuna autorita'" fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la Banca

d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e

delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla

sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed ogni altra

iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa

inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione

puo' comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli

orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati

dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti

emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili

di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e

l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS

relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre

2005, n. 262";

 f) al comma 2-octies, dopo le parole: "stabiliscono le

attribuzioni del Comitato." e' inserito il seguente periodo: "Per le

attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri

permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di

informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto

d'ufficio".

 4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020,

non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di

societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'

in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo

comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono

fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro

eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti

fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti.

 4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti

ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22 e 23 novembre

2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante

l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le

liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al

rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata la durata

della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo

144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del

2000.

 4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del

consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove

elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma

21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' fissato in centottanta

giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

 4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le

elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20

aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove gia' indette, e si

svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del

relativo procedimento elettorale.

 4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi

4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato

di quelli in carica.

 4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a

4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa

attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

 4-duodevicies. In considerazione delle difficolta' gestionali

derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al

limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione

civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato

di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri

dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di ulteriori

dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con le

risorse gia' assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei

ministri.

 4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di

continuita' e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse

di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.

119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.

136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi

dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio

2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, e'

prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi

dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.

1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto

tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle

risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative

agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze

nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del

2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo

decreto legislativo n. 1 del 2018».

 Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di riscossione). - 1.

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: "15 ottobre" sono sostituite

dalle seguenti: "31 dicembre";

 b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

 "4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate

tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione

durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono

prorogati di dodici mesi:

 a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

 b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,

della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto

dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i

termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la

notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di

decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica

delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo

12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

 2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre".

 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5 milioni

di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in

termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per

l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di

indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

 a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da

parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere

sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto

dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo

28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

 b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante

utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato

dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni

di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 4. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate

dalle autorita' libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e'

riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i

versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino

al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a

decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per

cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo

di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non

si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il

70 per cento dell'importo dovuto.

 5. Il beneficio previsto al comma 4 e' concesso ai sensi della

sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed

alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle

disposizioni del comma 4 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea.

 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a

204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei

residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma

5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 Art. 1-ter (Proroga di termini in materia di assunzioni nelle

pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 1, comma 2, del

decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31

dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2021"».

 All'articolo 2:

 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 «1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e

dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del

sistema di allerta COVID, e' consentito ai lavoratori del settore

pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e

telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalita'

di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai

regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19».

 All'articolo 3:

 al comma 1, le parole: «recante "Misure urgenti per il sostegno e

il rilancio dell'economia"» sono sostituite dalle seguenti: «

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 «1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per

le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-l9, al

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) all'articolo 180, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo

anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o

degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie

quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle

maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle

risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo

161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta

amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o

assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa

liquidatoria";

 b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza

di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti

gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando

l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale

di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze

della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la

proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli

enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'

conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";

 c) all'articolo 182-ter:

 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "natura

chirografaria" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di

degradazione per incapienza";

 2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai

crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto

anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla

liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica

valutazione da parte del tribunale";

 3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:

"Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto

contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed

assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e

della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il

tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base

dell'ultimo domicilio fiscale del debitore".

 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento

adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2»;

 alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

nonche' applicazione di norme in materia di accordi di

ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi».

 Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

 «Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in

scadenza). - 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite

dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

 b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:

 "2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al

comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,

e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti

alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle

lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di

regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere

assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto

ministeriale.

 3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103,

commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano

la loro validita' fino alla cessazione dello stato di emergenza

deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente

scadenza il 31 gennaio 2021».

 Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

 «Art. 4-bis (Disposizioni in materia di poteri di istruttoria

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. In

considerazione delle difficolta' operative e gestionali derivanti

dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui

alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3

settembre 2020, nella causa C-719/ 18, a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi

contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in

un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle

comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di

determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'

tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di

sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la

sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del

pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo

conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonche'

del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando,

eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del

testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione

o rimuoverne gli effetti.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' ai

procedimenti gia' conclusi dall'Autorita' per le garanzie nelle

comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli

adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica».

 Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

 «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di assemblee condominiali) -

1. All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto

30 marzo 1942, n. 318, le parole: "di tutti i condomini" sono

sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini"».

 Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «emergenza

epidemiologica da COVID-19» sono inserite le seguenti: «, per il

differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020» e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e disposizioni urgenti in

materia di riscossione esattoriale».